

N. 2011

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore BORNACIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2010 Modifiche alla legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Lo scopo del presente disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione, pur riguardando una numericamente limitata categoria di personale militare, riveste un'indubitabile importanza etica poiché attiene al trattamento economico di quegli Ufficiali già appartenenti a categorie-carriere diverse che, in particolare a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1990, n. 231, subiscono una grave disparità di trattamento economico all'interno della professione militare. Ed infatti, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nel comma 3-bis è previsto che: «Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati».

Nel godimento di tale beneficio, previsto dalla citata normativa, risultano attualmente discriminati coloro che, provenienti da carriere diverse sono transitati, anche mediante concorso, alla carriera di ufficiale; pur avendo cumulativamente maturato decine e decine di anni di servizio effettivo (in alcuni casi, oltre 30).

Ci riferiamo a quei Corpi diversamente nominati in seno a ciascuna Forza Armata, ma che hanno come tratto comune la provenienza del proprio personale dalla carriera inferiore. Il più anziano tra questi Corpi lo ritroviamo nelle fila della Marina Militare: questo è il Corpo unico specialisti marina militare (CUSMM), che quest'anno ha compiuto ben 121 anni.

Il significato storico è assolutamente rilevante perché risale alla costituzione del Regno d'Italia; a tale data, infatti, risale il primo esempio di promozione ad ufficiale di personale proveniente da altra carriera/categoria. Tale fu la prima medaglia al valore militare Domenico Millelire proveniente dalla Real Marina Sarda.

I motivi che indussero l'allora Ministro per la marina, ammiraglio Benedetto Brin, ad adoprarsi per l'emanazione del regio decreto 19 giugno 1888, n. 5465, istitutivo per l'appunto del Corpo reale equipaggi (CRE), attraverso varie fasi antesignano del CUSMM, furono contingenti e legati alle positive esperienze ed in particolare il patrimonio morale e professionale fornito dai migliori Sottufficiali e trasfuso ovviamente nella nuova appartenenza.

Gli uomini che hanno fatto la storia di questo Corpo di Ufficiali della marina militare, per oltre un secolo hanno costituito una risorsa in possesso di un patrimonio concreto acquisito con costanza, sacrificio, abnegazione, alto senso del dovere e della responsabilità; non disgiunto da una sicura professionalità derivante da quella palestra un tempo meglio conosciuta col termine «gavetta».

Ne fanno fede le numerose ricompense al valore militare ricevute dal Corpo insieme agli altrettanto significativi riconoscimenti professionali. Ebbene, tale onorato Corpo, per anni ambito dal personale quale unico riconoscimento del proprio giusto desiderio di elevazione morale, professionale ed economica, risulta di fatto subire una indecorosa discriminazione.

Come dicevamo per gli appartenenti a questo benemerito corpo, così come per gli altri Ufficiali provenienti da carriere diverse, la pregressa anzianità in queste maturata, conditio sine qua non del transito alla carriera superiore, non viene, neanche parzial-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente, tenuta in conto ai fini della maturazione dei requisiti per accedere al trattamento *de quo*.

Ridurre tale disparità di trattamento economico con i ruoli, definiti normali, degli ufficiali richiede che sia riconosciuta agli interessati, almeno in parte, l'anzianità di servizio maturata nella categoria precedente ai fini della determinazione del trattamento economico. Oltre alla giustezza di quanto viene richiesto col presente provvedimento, risulta opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento in esame non comporterebbe oneri aggiuntivi significativi per il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame come già detto è numericamente limitato, in alcuni casi non più alimentato e costituito in significativa quota da soggetti prossimi al collocamento a riposo.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

«3-ter. Per gli Ufficiali delle forze armate provenienti da carriere e ruoli diversi, i periodi di servizio militare senza demerito previsti ai commi 3 e 3-bis sono ridotti della misura di un terzo del servizio militare comunque prestato prima della nomina ad ufficiale».

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.